



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

U.D. “AFFARI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE”

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER GLI ORGANI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (art. 27, c. 3 dello Statuto Provinciale)

Art. 1

Principi generali

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale - previo parere della Conferenza dei Capi Gruppo - provvede a richiedere al Presidente della Provincia l'iscrizione, nel Bilancio di Previsione, relativo a ciascun Esercizio Finanziario, di appositi stanziamenti per il funzionamento degli Organi del Consiglio Provinciale, così come individuati dall'art. 27, c. 3, dello Statuto Provinciale e per il sostegno di iniziative di rilevanza particolare che il Consiglio intende supportare.
2. Tali stanziamenti sono da considerare aggiuntivi alle risorse necessarie per il normale funzionamento degli stessi organismi, quali: quelle per indennità di carica o di funzione, quelli per la partecipazione per spese dei consiglieri componenti degli Organismi dell'Unione delle Province d'Italia, dell'Unione Regionale delle Province Siciliane, dell'Associazione Italiana Comuni e Regioni d'Europa, della Lega Nazionale delle Autonomie Locali, per riunioni e/o iniziative organizzate dai succitati Organismi di rappresentanza istituzionale, per le quali provvedono i Servizi competenti, unitamente alle spese della gestione corrente.
3. La Presidenza del Consiglio, e ciascun Gruppo consiliare, utilizzano le risorse assegnate secondo quanto stabilito dagli articoli seguenti.

Art. 2

Modalità di riparto

1. Il Dirigente preposto al Servizio " Affari del Consiglio Provinciale" provvede a notificare alla Giunta Provinciale, in sede preventiva, alla redazione del PEG, l'entità del riparto delle somme iscritte per la gestione del Servizio per l'anno a cui il Bilancio di previsione si riferisce tenendo conto delle seguenti percentuali di riparto:
 - a) 60% ai Gruppi consiliari, di cui il 20% diviso tra tutti i Gruppi consiliari in parti uguali e la restante parte, pari all' 80%, sarà assegnata a ciascun gruppo in ragione di 1/45 per ogni Consigliere facente parte del gruppo.
 - b) Il residuo 40% dovrà essere assegnato alla Presidenza del Consiglio Provinciale.
2. In caso di costituzione del Gruppo misto, o di nuovi Gruppi consiliari o di passaggio di uno o più Consiglieri da un Gruppo all'altro, in corso di mandato, la determinazione di riparto del 10% delle risorse assegnate, già precedentemente suddivisa tra tutti i Gruppi, non viene modificata; fino all' esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la costituzione del nuovo gruppo o la modificazione nella consistenza dei gruppi fino ad allora esistenti. La quota suddivisa in ragione di 1/45, e non spesa per ogni componente, viene, invece, trasferita immediatamente nel nuovo gruppo dove il Consigliere dichiara di aderire.

Art.3

Tipologie e procedure di spesa

1. La gestione dei fondi attribuiti per la realizzazione delle attività istituzionali decise dalla Presidenza del Consiglio, e dai Gruppi consiliari, spetta agli stessi, con il supporto del Dirigente preposto al Servizio, per gli aspetti relativi alla regolarità tecnica e secondo quanto indicato nei presenti articoli, nel Regolamento di contabilità, in quello degli Appalti e Contratti, nel T. U .dell' Ordinamento degli Enti Locali (D .Lgs.267/2000), nonchè sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia.
2. Le tipologie di spesa per il funzionamento degli Organi consiliari, imputabili alla dotazione finanziaria a disposizione di ciascuna articolazione del Consiglio Provinciale, sono le seguenti:
 - a) Partecipazione dei Consiglieri a Convegni, Seminari, Manifestazioni, Studi inerenti la carica istituzionale;
 - b) Patrocinio, compartecipazioni ad iniziative di particolare rilevanza e di interesse generale per il Consiglio Provinciale nei diversi campi della vita pubblica;

- c) Rapporti con altri Consigli Provinciali, Consigli Comunali ed Enti della Provincia;
- d) Pubblicizzazione dei lavori del Consiglio Provinciale e organizzazione di eventuali sedute del Consiglio Provinciale fuori sede;
- e) Spese per la stampa di materiale, pubblicizzazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni o convegni organizzati dalla Presidenza del Consiglio Provinciale, purchè connesse alle finalità istituzionali dell'Ente;
- f) Acquisto di quotidiani, periodici, libri, materiale informatico ed altre pubblicazioni di interesse per l'attività istituzionale;
- g) Spese tipografiche ed editoriali relative ad attività ritenute utili per l'attività istituzionale;
- h) Necrologi con riferimento a decessi di Autorità e di Persone che siano state in vario modo, partecipi alla vita istituzionale dello Stato, della Regione Siciliana, della Provincia Regionale di Messina e/o di altri Enti Pubblici locali;
- i) Ogni altra spesa rispondente alle finalità istituzionali della Presidenza del Consiglio Provinciale e dei Gruppi consiliari, come ritenuta e dichiarata da ciascuna articolazione dell'organo che gestisce le risorse e ne autorizza il relativo impegno.

3. Le spese indicate alle lettere b), c), d), e), del comma precedente sono prelevate dalle risorse assegnate alla presidenza del Consiglio Provinciale.

4. L' erogazione delle provvidenze a sostegno degli interventi di cui alla lettera b) potrà essere concessa a soggetti pubblici e privati nel rispetto delle seguenti modalità: le istanze dei richiedenti dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività e/o manifestazione, complete di relazione illustrativa, del preventivo delle entrate e delle uscite e dei mezzi previsti per il finanziamento dell'iniziativa, di copia autentica, conforme all' originale dell' atto di costituzione o dello statuto del soggetto richiedente. A conclusione dell'attività e/o della specifica iniziativa per la quale è stata richiesta l'erogazione dell'intervento volto ad accrescere, nel territorio, l'immagine del Consiglio, i soggetti beneficiari, dovranno presentare alla Presidenza del Consiglio, la seguente documentazione:

- relazione illustrativa dell' iniziativa svolta;
- documentazione giustificativa delle spese debitamente quietanzate;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante, o chi munito del potere di rappresentanza, attesti che le spese quietanzate

sono state sostenute unicamente per l'iniziativa realizzata con il sostegno finanziario della Presidenza del Consiglio.

Art. 4

Impegno di spesa

1. Gli impegni delle spese, come sopra specificate, sono disposti con determinazione del Dirigente del Servizio, dietro specifica richiesta, unitamente all' autorizzazione sottoscritta, in relazione alle competenze, dal Presidente del Consiglio Provinciale e/o dai Responsabili dei Gruppi consiliari, compatibilmente con le risorse disponibili loro assegnate.

Art.5

Liquidazione e pagamento

1. La liquidazione ed il pagamento delle spese delle somme impegnate così come previsto all'articolo precedente saranno eseguite con successiva disposizione di pagamento da parte del Dirigente che ha sottoscritto il preventivo impegno di spesa.

Art.6

Anticipazione all'Economo

1. Per particolari esigenze, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio e successiva Determina del Dirigente del Servizio " Affari del Consiglio Provinciale", è possibile ottenere anticipazioni di fondi secondo le modalità previste dal vigente regolamento di Economato.

Art. 7

Conto consuntivo

1. La Presidenza del Consiglio Provinciale rende noto, ai Capigruppo entro il 28 febbraio di ogni anno, il "Quadro riassuntivo" delle somme impegnate e delle somme liquidate per il funzionamento degli Organi del Consiglio Provinciale di cui al presente regolamento.

Art. 8

Norme finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello del completamento dell' iter Amministrativo di approvazione ai sensi delle norme vigenti.